



Comune di Campi Bisenzio
"Città Metropolitana di Firenze"
SETTORE 2
"Servizi alla Persona"
U.O. 2.2 Area Sociale

LA DIRIGENTE DEL SETTORE 2 - SERVIZI ALLA PERSONA
(nominata con decreto del commissario straordinario n. 1 del 17/08/2022)

ai sensi del titolo III, capo II, della l.r.t. n. 2/2019 e s.m.i. e del titolo III del regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica", approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15.10.2020; nonché della deliberazione n. 19 del 25/10/2022 del commissario straordinario, avente i poteri della Giunta comunale, di approvazione del Programma di Mobilità 2022-2023; altresì della propria determinazione dirigenziale n. deldi approvazione del presente bando.

RENDE NOTO

che è indetto, secondo le scadenze sotto menzionate, un avviso pubblico allo scopo di raccogliere le istanze di mobilità provenienti dai nuclei familiari assegnatari di alloggi di E.r.p. e consentire la formazione di una graduatoria di nominativi interessati alla mobilità all'interno del patrimonio di edilizia residenziale pubblica (E.r.p.).

A partire dal giorno **03/12/2022** e fino alla pubblicazione del bando successivo gli assegnatari in via ordinaria di un alloggio di E.r.p. potranno presentare domanda di partecipazione al suddetto bando, tramite la piattaforma F.I.D.O. per la presentazione on-line delle istanze, accessibile dal sito istituzionale dell'Ente. Per le domande presentate entro il 31/12/2022 - e, a seguire, entro il 31 dicembre di ogni anno successivo - verrà approvata la relativa graduatoria degli ammessi entro il 30 marzo dell'anno seguente.

ART. 1 - Oggetto

Il presente bando promuove la mobilità nel patrimonio di E.r.p. attraverso il cambio degli alloggi assegnati, mediante l'utilizzazione di quelli di risulta che si renderanno disponibili o con anticipo dei costi per il ripristino, di importo non superiore al limite di € 15.000,00 di cui alla citata deliberazione commissariale n. 19 del 25/10/2022.

La domanda può essere presentata per motivi legati a consolidato sovraffollamento o a inadeguatezza dell'alloggio rispetto ad accertate ragioni di salute di uno o più componenti del nucleo.

ART. 2 - Requisiti

1) Possono concorrere i cittadini che:

a) siano assegnatari ordinari di alloggi di E.r.p. in locazione semplice posti sul territorio comunale, purché non sussistano inadempienze rispetto agli obblighi contrattuali; non possono fare richiesta i nuclei familiari che hanno ottenuto l'alloggio in "utilizzo autorizzato" o analoghe definizioni, in quanto configuranti situazioni temporanee a seguito di condizioni emergenziali o straordinarie;

b) siano cittadini italiani o di uno stato aderente all'Unione europea o di altro stato in possesso di: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure di permesso di soggiorno almeno biennale e che esercitino una regolare attività di lavoro subordinato o autonomo;

d) siano in possesso del requisito di permanenza previsto dall'art. 38, comma 3, lettera n), l.r.t. 2/2019 relativo alla situazione economica che deve essere inferiore ad un valore I.S.E.E. di € 36.151,98;

e) non si trovino nelle altre condizioni causa di decadenza previste dall'art. 38, comma 3, l.r.t. 2/2019 e cioè:

- 1) aver utilizzato l'alloggio assegnato loro assentandosi per un periodo superiore a tre mesi, a meno che non siano stati espressamente autorizzati dal soggetto gestore in presenza di gravi e documentati motivi familiari, o di salute, o di lavoro;
- 2) aver ceduto, in tutto o in parte, l'alloggio o le sue pertinenze o averne mutato la destinazione d'uso;
- 3) aver eseguito opere abusive, fatta salva la rimozione dell'abuso medesimo nei termini fissati dal Comune;
- 4) aver adibito l'alloggio o le sue pertinenze a scopi o attività illeciti o aver consentito a terzi di utilizzare i medesimi per gli stessi fini;
- 5) aver gravemente e reiteratamente contravvenuto alle disposizioni del contratto di locazione, del regolamento di utenza e del regolamento di autogestione, inerenti l'uso dell'alloggio, o aver causato volontariamente gravi danni all'alloggio, alle sue pertinenze o alle parti comuni dell'edificio;
- 6) essersi resi morosi per un periodo superiore a sei mesi agli adempimenti di cui all'articolo 30, comma 2, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4 l.r.t. 2/2019;
- 7) aver rinunciato all'alloggio assegnato senza che sussistano giustificati motivi;
- 8) l'intero nucleo non abbia occupato, senza giustificati motivi, l'alloggio assegnato entro sessanta giorni dalla stipula del contratto di locazione, prorogabili una sola volta;
- 9) essersi resi inadempienti senza giustificati motivi rispetto alla richiesta di informazioni e di documentazione per l'accertamento della situazione economica e reddituale del nucleo familiare e degli altri requisiti per la permanenza;
- 10) aver perduto i requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, l.r.t. 2/2019 ad eccezione di quelli indicati dalle lettere b bis), c), e1), e2), e3) ed f);
- 11) essere divenuti titolari di un diritto di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di cui all'allegato A, paragrafo 2, lettera d1), ovvero di cui alla lettera d2) con valore aumentato del 25 per cento, fatto salvo quanto stabilito dallo stesso allegato A, paragrafo 4 l.r.t. 2/2019;
- 12) disporre di un patrimonio mobiliare il cui valore, calcolato ai sensi dell'allegato A paragrafo 2, lettera e1) l.r.t. 2/2019, sia superiore a 75.000 euro;
- 13) disporre di un patrimonio, mobiliare e immobiliare, complessivamente superiore a 100.000 euro;
- 14) aver violato le disposizioni in materia di variazione del nucleo familiare e di ospitalità temporanea di cui agli articoli 17 e 18 l.r.t. 2/2019;
- 15) essersi reso inottemperante al provvedimento di mobilità d'ufficio di cui all'articolo 20, commi 6, 10 e 11 l.r.t. 2/2019;
- 16) non aver consentito l'accesso all'alloggio nello svolgimento delle attività di controllo e verifica sull'occupazione e conduzione dell'alloggio stesso;
- 17) aver consentito l'esecuzione di opere di manutenzione determinando gravi danni all'alloggio e alle sue pertinenze;
- 18) aver presentato dichiarazioni mendaci o documentazione risultata falsa.

Si rimanda, per quanto non espressamente previsto, alla più volte citata l.r.t. 2/2019 ed al citato regolamento comunale, quali normative di riferimento.

I requisiti di cui sopra devono essere posseduti da parte del richiedente e - quando previsto - da parte degli altri componenti il nucleo familiare alla data di pubblicazione del bando, nonché al momento dell'assegnazione in mobilità di altro alloggio.

L'autorizzazione alla mobilità ed il conseguente provvedimento dell'Amministrazione comunale sono subordinati alla completa verifica dei suddetti requisiti, anche in base ai dati forniti al riguardo da Casa Spa.

Gli alloggi devono essere riconsegnati in buono stato, salvo il deterioramento d'uso e dovranno essere saldate anche le utenze private.

Gli uffici competenti, prima di autorizzare i cambi, potranno effettuare verifiche e sopralluoghi al fine di accertare che lo stato dell'alloggio che si intende restituire sia compatibile con la normale usura.

Non sono ammessi alla mobilità e potrà essere sospesa la procedura nei confronti dei conduttori che abbiano in corso procedimenti amministrativi di annullamento o decadenza, sino alla loro definizione.

Il rifiuto di un alloggio idoneo proposto comporta l'esclusione dalla graduatoria, ai sensi della l.r.t. 2/2019; la norma non si applica in caso di proposta di alloggio da ripristinare per il quale sia necessario l'anticipo delle risorse per la manutenzione da scontare poi dal canone di locazione.

Ai fini della procedura di mobilità non fanno parte del nucleo familiare gli ospiti temporanei e le coabitazioni di cui all'art. 18 della l.r.t. 2/2019.

ART. 3 - Autocertificazione dei requisiti

Il richiedente può ricorrere all'autocertificazione dei requisiti richiesti dall'art. 2 del presente bando, ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 445/2000; le dichiarazioni sono inserite nel modulo di domanda; la dichiarazione mendace è punita ai sensi degli artt. 75 e 76 del d.p.r. 445/2000.

La documentazione relativa alla sussistenza dei requisiti ed alla attribuzione dei punteggi deve essere conservata dagli interessati ed esibita su richiesta dell'ufficio casa.

Spetta al Comune procedere ad idonei controlli anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

ART. 4 - Documentazione

A) Documenti indispensabili per tutti i richiedenti indistintamente:

- marca da bollo (contrassegno telematico) da € 16,00;

- dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti:

a) residenza e stato di famiglia con indicazione dei dati anagrafici del richiedente e di ciascun componente, alla data di pubblicazione del presente bando;

b) sussistenza dei requisiti di cui al precedente art. 2 del presente bando;

c) reddito complessivo imponibile del nucleo familiare risultante dall'ultima dichiarazione fiscale (per l'anno 2022 (quella relativa ai redditi percepiti nell'anno 2021);

d) valore I.S.E.E. da d.s.u. in corso di validità alla data di presentazione della domanda (sottoscritta nel 2022 per tale anno);

g) assenza delle condizioni causa di decadenza di cui all'art. 38, comma 3, l.r.t. 2/2019 sopra richiamate;
- solo per i cittadini di paesi non appartenenti alla UE: permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno) oppure permesso di soggiorno almeno biennale unitamente contratto di lavoro subordinato o documentazione attestante il lavoro autonomo.

B) Documenti necessari per l'attribuzione del punteggio:

1) per il riconoscimento dei punteggi relativi all'invalidità: copia della certificazione di invalidità o di handicap grave ai sensi della legge n. 104/92;

2) per il riconoscimento del punteggio per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari, accertate dalle competenti autorità: copia dell'attestazione/documentazione da cui risulti un disagio sociale per ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari, rilasciate da parte delle competenti autorità (ad es. Servizi sociali, Autorità giudiziaria ecc...);

3) per il riconoscimento del punteggio per necessità di assistenza continuativa da parte di terze persone: copia dell'attestazione/documentazione da cui risulti la situazione di cui sopra rilasciata da parte del Servizio sociale in caso di *care givers* familiari o copia del contratto di lavoro stipulato con il badante convivente in caso di tale situazione.

4) per il riconoscimento del punteggio per l'esistenza di barriere architettoniche: copia della documentazione tecnica attestante l'esistenza di barriere architettoniche nell'alloggio.

ART. 5 - Formazione e pubblicazione della graduatoria

a) Istruttoria delle domande

Dopo il 31/12/2022 (e il 31 dicembre degli anni a seguire), il Comune procede all'istruttoria delle istanze dei richiedenti, attribuendo i punteggi a ciascuna domanda ed effettuando i controlli inerenti la veridicità di quanto auto-certificato, in particolare rispetto alla situazione economica e patrimoniale.

Successivamente alla presentazione delle domande, quelle pervenute entro il 31 dicembre di ogni anno saranno inserite in graduatoria entro il 30 marzo dell'anno seguente; la graduatoria sarà, pertanto, soggetta ad aggiornamenti annuali. Ogni graduatoria resta efficace fino alla data di pubblicazione della successiva, per cui gli interessati dovranno ripresentare domanda. I termini di cui al presente comma potranno subire proroghe per motivate esigenze istruttorie.

b) Formazione della graduatoria.

La graduatoria provvisoria di mobilità, con l'indicazione dei modi e dei tempi per l'opposizione e del nome del funzionario responsabile del procedimento, è pubblicata in apposita sezione della rete civica del Comune fino all'approvazione del suo successivo aggiornamento. La graduatoria provvisoria è pubblicata in una forma che garantisca il rispetto della normativa sulla privacy.

Entro trenta giorni dalla data di inizio della pubblicazione della graduatoria provvisoria all'Albo on line, i partecipanti al bando possono presentare opposizione alla Commissione E.r.p. e mobilità del Comune.

Entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento degli atti e dei documenti, la suddetta Commissione dovrà decidere sulle opposizioni. Le decisioni della Commissione sono trasmesse all'ufficio competente che provvede a formulare la graduatoria definitiva, adottata con determinazione dirigenziale.

La graduatoria definitiva costituisce provvedimento definitivo e resta valida fino al successivo aggiornamento.

c) Procedimento di assegnazione

I cambi di alloggio saranno effettuati, secondo l'ordine di graduatoria e nel rispetto degli standard abitativi stabiliti dalla l.r.t. 2/2019 e dal citato regolamento comunale, utilizzando quelli di risulta che si renderanno nel tempo disponibili ivi compresi gli alloggi per i quali sarà possibile anticipare i costi di manutenzione a successivo sconto del canone di locazione.

Preliminarmente all'assegnazione in mobilità il Comune deve procedere all'accertamento della sussistenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione nei confronti dei nuclei che risultano collocati in posizione utile nella graduatoria.

L'assegnazione del nuovo alloggio non modifica la condizione soggettiva dei componenti il nucleo familiare e non determina l'acquisizione della titolarità di diritti di assegnazione da parte dei componenti il nucleo non assegnatari.

Al fine di provvedere all'assegnazione dell'alloggio, gli aventi diritto sono convocati tramite raccomandata, o altra modalità stabilita dal Comune, all'indirizzo indicato dal richiedente nel modulo di domanda.

Qualora in esito all'istruttoria sia accertata la non sussistenza o la perdita dei requisiti di mantenimento, il Comune ne darà comunicazione all'interessato e avvierà contestualmente il procedimento di decadenza dall'assegnazione ai sensi art. 38 l.r.t. 2/2019.

Verificata la permanenza dei requisiti di mantenimento dell'assegnazione e della insussistenza di inadempienze alle norme contrattuali, il richiedente procederà alla scelta dell'alloggio presso l'ufficio comunale competente. In quella sede verranno proposti al nucleo familiare gli alloggi idonei all'assegnazione in disponibilità e destinati alla mobilità, in relazione alle caratteristiche ed alla composizione del nucleo familiare stesso.

Il rifiuto senza giustificato motivo di un alloggio idoneo proposto comporta l'improcedibilità della domanda e la conseguente cancellazione dalla graduatoria.

A conclusione di tutti gli adempimenti, il Comune – con proprio atto – disporrà l'assegnazione in mobilità, comunicandolo all'interessato e al soggetto gestore.

Sulla base del provvedimento di assegnazione, il soggetto gestore provvede alla convocazione dell'assegnatario per la stipula del contratto di locazione e la consegna dell'alloggio.

L'assegnatario che, previa diffida del soggetto gestore, non sottoscrive il contratto di locazione e non provveda ad assumere in consegna l'alloggio entro i successivi 30 giorni, è dichiarato decaduto dall'assegnazione.

A seguito dell'assegnazione in mobilità il nucleo familiare mantiene la disponibilità provvisoria dell'alloggio di provenienza ed è tenuto a riconsegnarlo nella disponibilità del soggetto gestore, di norma entro 30 giorni dalla consegna del nuovo alloggio, in normali condizioni di uso e manutenzione.

ART. 6 - Punteggi di selezione delle domande

La graduatoria degli aspiranti al cambio dell'alloggio è formata sulla base dei punteggi di seguito indicati, di cui alla tabella B) allegata alla l.r.t. 2/2019 e di cui alla deliberazione commissariale n. 19 del 25/10/2022, citata:

Punteggi di cui alla citata tabella B) della l.r.t. 2/2019.

a) Condizioni sociali, economiche e familiari:

a-2. nucleo familiare composto da una sola persona che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando o da una coppia i cui componenti abbiano entrambi compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla suddetta data, anche in presenza di minori a carico o di soggetti di cui ai successivi punti a-4 o a-4 bis: PUNTI 1

a-4. nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari o superiore al 67%: PUNTI 1

- con età compresa tra i 18 e i 65 anni alla data di pubblicazione del bando riconosciuto invalido in misura pari al 100%: PUNTI 2

- che non abbia compiuto il diciottesimo anno di età o che abbia compiuto il sessantacinquesimo anno di età alla data di pubblicazione del bando: PUNTI 2

a-4 bis. Nucleo familiare in cui sia presente un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione(l. 104/92 art. 3 comma 3): PUNTI 3

Nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti due o più situazioni di invalidità di cui ai precedenti punti a-4 e a-4 bis, non possono comunque essere attribuiti più di punti 4.

b) Condizioni abitative dovute a situazioni di grave disagio abitativo, accertate dall'autorità competente, per i seguenti motivi:

b-2. abitazione in alloggio avente barriere architettoniche tali da determinare grave disagio abitativo e non facilmente eliminabili, in presenza di nucleo familiare con componente affetto da handicap, invalidità o minorazioni congenite o acquisite, comportanti gravi e permanenti difficoltà di deambulazione: PUNTI 2

Punteggi introdotti dalla deliberazione commissariale n. 19 del 25/10/2022.

1. presenza nel nucleo familiare di soggetti di età superiore a 65 anni:

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 2

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 3

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 4

2. presenza nel nucleo familiare di un soggetto che abbia compiuto il 18° anno di età e che non abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando, che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative:

a. con diminuzione della capacità lavorativa o superiore a 2/3 o pari o superiore al 67% e

- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 2

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 3

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 4

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 5

b. con diminuzione della capacità lavorativa pari al 100% e

- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6

3. presenza nel nucleo familiare di un soggetto che non abbia compiuto il 18° anno di età o che abbia compiuto il 65° anno di età alla data di pubblicazione del bando che sia riconosciuto invalido ai sensi delle vigenti normative e

- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6

4. presenza nel nucleo familiare di un soggetto riconosciuto invalido al 100% con necessità di assistenza continua e/o un portatore di handicap riconosciuto in situazione di gravità tale da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione e

- abitanti al primo piano senza ascensore: PUNTI 3

- abitanti al secondo piano senza ascensore: PUNTI 4

- abitanti al terzo piano senza ascensore: PUNTI 5

- abitanti al quarto piano ed oltre senza ascensore: PUNTI 6

5. situazione di sovraffollamento con:

- due persone a vano utile: PUNTI 3

- oltre due persone a vano utile: PUNTI 4

- oltre tre persone a vano utile: PUNTI 5

Per “vano utile” si intende, ai sensi della l.r.t. n. 2/2019, che: tutti i vani dell’alloggio di superficie pari o superiore a 14 mq, con esclusione dei servizi e degli spazi accessori, sono considerati vano utile; tutti i vani abitabili di superficie inferiore a mq 14 sono considerati mezzo vano utile; la cucina pari o superiore a mq 9 e inferiore a mq 18 è da considerarsi mezzo vano utile; una stanza superiore a mq 28 è equiparata a 2 vani utili.

6. situazione di sottoutilizzo: PUNTI 5

Per essere in situazione di sottoutilizzo (ai sensi della citata normativa) i vani dell’alloggio devono essere superiori ai componenti del nucleo aumentato di un vano e mezzo.

7. altri motivi di disagio sociale quali:

- ragioni di sicurezza ed incolumità personali o familiari (accertate dalle competenti autorità quali i servizi sociali di riferimento): PUNTI 3

- necessità di assistenza continuativa da parte di terze persone (debitamente documentata): PUNTI 3

8. Condizioni di storicità:

- presenza del richiedente nelle graduatorie comunali del “Bando generale di concorso per l’assegnazione di alloggi E.r.p. a partire dal bando Anno 2016, con presenza continuativa anche nelle graduatorie dei bandi del 2018 e 2020 (tali bandi prevedevano la possibilità per i soggetti già assegnatari di alloggio di presentare domanda di mobilità): PUNTI 2

- presentazione da parte del richiedente di istanza di mobilità alla competente Commissione comunale E.r.p. successivamente al 1 gennaio 2021, con esito favorevole (cioè istanza accolta, ma mobilità non eseguita): PUNTI 1

Il punteggio attribuibile al punto 8) non può essere superiore a 2 punti.

ART. 7 - Presentazione delle domande

Le domande di partecipazione al presente bando di concorso devono essere presentate tramite la piattaforma F.i.d.o. pubblicata sul sito internet del Comune di Campi Bisenzio www.comune.campi-bisenzio.fi.it a partire dalla data di pubblicazione del presente bando e fino alla pubblicazione del bando successivo.

Le stesse devono essere corredate di tutta la necessaria e idonea documentazione prevista nel bando e riportare l’indirizzo al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative allo stesso.

ART. 8 - Informativa in materia di protezione dei dati personali

Ai sensi del d.lgs n. 196/2003 e del GDPR (General Data Protection Regulation) i dati personali raccolti con le domande presentate ai sensi del presente Bando sono trattati con strumenti informatici ed utilizzati nell’ambito del presente procedimento secondo quanto previsto dalla normativa regionale. Tale trattamento è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. Il titolare del trattamento è il Comune di Campi Bisenzio.

ART. 9 - Controlli, responsabile del procedimento e norma finale

Per quanto non espressamente previsto nel presente Bando, si fa riferimento alla l.r.t. n. 2/2019 e al regolamento delle modalità di assegnazione e di utilizzo degli alloggi di Edilizia residenziale pubblica, approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 169 del 15.10.2020

Il responsabile del procedimento è individuato nella firmataria dirigente del Settore 2 dott.ssa Gloria Giuntini.

Ai sensi dell'art. 71 del d.p.r. 445/2000 spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive.

Qualora dal controllo emerga che il contenuto delle autodichiarazioni non sia vero o che i documenti presentati siano falsi il dichiarante sarà denunciato alle autorità competenti e sottoposto a sanzioni penali (art. 76 d.p.r. 445/2000). Ulteriori controlli potranno essere disposti anche con l'ausilio della Guardia di Finanza.

ART. 10 - Pubblicità

Il presente avviso viene pubblicato sul sito web del Comune di Campi Bisenzio <http://www.comune.campi-bisenzio.fi.it> nella sezione Albo pretorio on-line del Comune di Campi Bisenzio e nella sezione Amministrazione Trasparente "altri avvisi", ai sensi dell'art. 32, comma 1, della legge n. 69 del 18 giugno 2009 e dell'art. 26 del d.lgs n. 33/2013.

Campi Bisenzio,

La dirigente del Settore 2
Servizi alla Persona
Dott.ssa Gloria Giuntini

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del t.u. 445/2000
e del d.lgs. 82/2005 e rispettive norme collegate,
il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa*